

Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 10/2014

del Consiglio Comunale

Adunanza di **PRIMA** convocazione

Seduta Pubblica

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (I.u.c.).

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** alle ore **20.30** del giorno **SEDICI** del mese di **APRILE** nella sala consigliare presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi di convocazione diramati dal Vice Presidente del Consiglio comunale e notificati a termine di legge e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale.

SONO **PRESENTI** I SIGNORI:

- 1. GOTTARDI MATTIA
- SALVATERRA FRANCESCO
- 3. LEONARDI LORENZO
- 4. ZAMBONI ROBERTO
- 5. GIRARDINI MIRELLA
- 6. BALLARDINI CARLO
- 7. ANTOLINI EUGENIO
- 8. FAILONI MARIO
- 9. SCALFI LUCA

- 10. FERRARI MANUELA
- 11. ARMANI ALBERTO
- 12. BALLARDINI GIOVANNI
- 13. OSS MICHELE
- 14. MARANER ADRIANO
- 15. GIACOMUZZI MARIA EMANUELA
- 16. SCANDOLARI GIOVANNA
- 17. MORSELLINO ANDREA
- 18. ANTOLINI ROBERTO

SONO **ASSENTI GIUSTIFICATI** I SIGNORI:

- 1. BONOMI ARRIGO
- 2. PELLEGRINI MASSIMO

PRESENTI n. 18 ASSENTI n. 2

Il Signor LORENZO LEONARDI nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del Segretario Generale dott. DIEGO VIVIANI, dato atto che in precedenza è stata accertata la regolare costituzione dell'adunanza nonché la legalità del numero degli intervenuti, e che la seduta è stata dichiarata aperta, procede alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto e posto al n. 7 dell'ordine del giorno.

Deliberazione n. 10/2014 dd. 16.04.2014

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica

comunale (I.u.c.).

CZ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha istituito l'Imposta unica comunale (Iuc), che si compone dell'Imposta municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (Tasi), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Richiamato l'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della Tari, la quale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio in parola.

Visto l'art. 1, comma 703 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che l'istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu.

Preso atto che per quanto concerne l'Imposta comunale sugli immobili le norme regolamentari attualmente in vigore, approvate con delibera consiliare n. 16 dd. 22.03.2012 non risultano corrette rispetto alle modifiche intervenute nel frattempo al quadro normativo per cui vengono riviste in ambito Iuc.

Preso altresì atto per quanto riguarda la tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, che la disciplina regolamentare attualmente in vigore approvata con deliberazione dell'Assemblea della Comunità delle Giudicarie n. 9 dd. 11.03.2014 è allineata con le modifiche normative nel frattempo intervenute e non necessita pertanto di aggiornamenti.

Rilevata quindi l'opportunità di adottare, in questa fase di incertezza normativa per quanto concerne la disciplina fiscale dei tributi locali, un regolamento con il quale disciplinare la componente Imu sulla base delle novità intervenute nonché la nuova componente Tasi negli aspetti essenziali ed obbligatori, rinviando ad un quadro giuridico definito e stabile la regolamentazione di altri aspetti facoltativi del tributo.

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che nell'ambito della disciplina della Iuc contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della Tasi.

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la disciplina per l'applicazione della Iuc, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la Tasi:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta.

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Visto l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia.

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Dato atto che, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 e relativi allegati, fissato inizialmente al 31 marzo 2014, è stato prorogato al 31 maggio 2014 in sede di Protocollo di finanza locale 2014 sottoscritto in data 07 marzo 2014.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, lettera i), del testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espressa dal Responsabile della Struttura nonché in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria.

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e ss. mm.

Visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014 di data 07.03.2014, che fissa, fra l'altro, alcuni indirizzi di politica fiscale e dato atto che se tali disposizioni verranno recepite nella prossima Legge finanziaria per l'assestamento del bilancio 2014 della Provincia Autonoma di Trento sarà necessario intervenire per adeguare il presente regolamento alle prescrizioni provinciali.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Visto lo Statuto Comunale;

Con n. 14 voti favorevoli, n. 1 voti contrari (Giacomuzzi) e n. 3 astenuti (Maraner, Oss e Scandolari) espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1. di dare atto che in base a quanto disposto dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita nel Comune di Tione di Trento a far data dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (Iuc), che si compone dell'Imposta municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (Tasi), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- 2. Di avvalersi, per quanto concerne la Tari, di quanto stabilito dall'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della Tari.
- 3. Di adottare un unico Regolamento Iuc che comprende al suo interno la disciplina delle componenti Imu e Tasi atto a sostituire integralmente il previgente Regolamento Imu richiamato in premessa e disciplinare il nuovo tributo Tasi rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni rinviando, per quanto riguarda la Tari, alla disciplina regolamentare approvata con deliberazione dell'Assemblea della Comunità delle Giudicarie n. 9 dd. 11.03.2014.
- 4. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, l'allegato "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC", costituito da n. 38 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.
- 5. Di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 2014;
- 6. Di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la

pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

- 7. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 8. Di dichiarare la presente deliberazione vista l'urgenza di procedere, ai sensi della normativa vigente, con voti n. 14 favorevoli, n. 1 voti contrari (Giacomuzzi) e n. 3 astenuti (Maraner, Oss e Scandolari) espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votati, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi.
- 9. Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - → opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ➢ ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi vi abbia interesse.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Lorenzo Leonardi

IL SEGRETARIO GENERALE dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo comunale dal 18.04.2014 per dieci giorni consecutivi

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE dott. Giuseppe Stefani

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno. Tione di Trento, lì
Esecutività della deliberazione
Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per dieci giorni dal 18.04.2014 al 28.04.2014 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. Lì
IL SEGRETARIO GENERALE dott. Diego Viviani
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 18.04.2014 al 28.04.2014. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi. Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell'albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32. Tione di Trento, lì IL SEGRETARIO GENERALE dott. Diego Viviani